

Relazione illustrativa

Con la presente proposta di legge si interviene in particolare:

- per disciplinare la procedura amministrativa per l'avvio dell'attività di acquacoltura in mare;
- per apportare alcune modifiche alla disciplina della commissione consultiva regionale della pesca e dell'acquacoltura necessarie per assicurare l'operatività della commissione;
- per aggiornare la normativa relativa alla programmazione degli interventi regionali alle sopravvenute norme generali in materia.

Con la disciplina della procedura amministrativa per l'avvio dell'attività di acquacoltura in mare la Regione intende esercitare la propria competenza in materia. In particolare, nel rispetto dei principi di semplificazione, si prevede che per l'esercizio di tutti gli impianti di acquacoltura in mare gli interessati devono presentare allo SUAP del comune competente una segnalazione d'inizio attività ai sensi dell'articolo 19 bis (Concentrazione dei regimi amministrativi) della l. 241/1990. La SCIA ai sensi del 19 bis viene prevista in quanto, per il rispetto delle normative sanitarie, gli impianti in questione necessitano anche di titoli autorizzatori.

La necessità di assoggettare l'avvio dell'attività di acquacoltura in mare a una procedura amministrativa è stata avvertita dal legislatore statale, già da alcuni anni. Infatti, con il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese) - articolo 59, commi 11 e 12 - e con i successivi decreti attuativi (D.M. 14 febbraio 2013 n. 79 e decreto direttoriale 3 novembre 2017), il legislatore statale ha assoggettato ad autorizzazione ministeriale l'esercizio di nuovi impianti di acquacoltura in mare, posti a una distanza superiore a un km dalla costa. Tuttavia, rientrando la pesca nella potestà legislativa regionale, il legislatore statale ha previsto nel comma 12 del citato articolo 59 una clausola di cedevolezza secondo la quale la competenza statale al rilascio dell'autorizzazione vale fino a quando ciascuna regione non avrà adottato una propria normativa, la quale dovrà comunque rispettare le disposizioni comunitarie in materia e i vincoli di cui all'articolo 29 della l. 241/1990 relativi al rispetto del sistema costituzionale e alle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa.

Pertanto, l'entrata in vigore della disciplina regionale contenuta nella presente proposta di legge comporterà la disapplicazione in Toscana del comma 11 dell'articolo 59 del d.l. 83/2012 per gli impianti di acquacoltura in mare, posti ad una distanza superiore a un km dalla costa e l'obbligo di presentazione della SCIA per tutti gli impianti.

Appare utile ricordare, che fino all'entrata in vigore dell'articolo 59, commi 11 e 12 del citato decreto legge l'avvio dell'attività di acquacoltura in mare non era assoggettata ad alcun titolo abilitativo, pertanto l'interessato, ottenuta la concessione demaniale della zona da destinare all'acquacoltura in mare e rispettate le normative sanitarie vigenti, esercitava l'attività senza la necessità di autorizzazione amministrativa.

Descrizione degli articoli

Art. 1: modifica l'articolo 1 della l.r. 66/2005 per inserire nell'oggetto e nelle finalità della legge il riferimento all'attività di acquacoltura in mare.

Art. 2: modifica l'articolo 3 della l.r. 66/2005 per stabilire che i comuni esercitano anche le funzioni amministrative relative all'acquacoltura in mare.

Art. 3: modifica l'articolo 7 della l.r. 66/2005 per aggiornare le disposizioni sulla programmazione degli interventi in materia di pesca professionale e acquacoltura in coerenza con il modello di programmazione regionale delineato dalla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).

Art. 4: modifica l'articolo 9 relativo alla Commissione consultiva della pesca e dell'acquacoltura. In particolare:

- vengono inserite in un unico comma le competenze della commissione;
- si modifica la rappresentanza delle associazioni prevedendo un componente in rappresentanza di ciascuna associazione di categoria,
- si stabilisce che la commissione è validamente costituita con la nomina di almeno nove componenti e dura in carica cinque anni.

Art. 5: prevede l'inserimento di un nuovo capo all'interno della legge regionale relativo all'esercizio dell'attività di acquacoltura in mare.

Art. 6: introduce l'articolo 19 bis con il quale si prevede l'esercizio dell'attività di acquacoltura in mare a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - nella quale viene dichiarato, in particolare, il possesso della concessione demaniale per l'installazione degli impianti – che è soggetto al rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 (Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie) e dal d.p.g.r. 40/R/2004.

Art. 7: introduce l'articolo 19 ter che prevede che la concessione di zone di mare territoriale per la realizzazione degli impianti di acquacoltura, sia rilasciata, previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, dal comune. Si ricorda che il comune è competente al rilascio di tali concessioni ai sensi dell'articolo 27, comma 3 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esterno decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

L'articolo prevede, inoltre, in linea con quanto indicato all'articolo 4, comma 8 del d.lgs. 4/2012 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), che la durata della concessione demaniale è calcolata sulla base di un piano economico finanziario degli investimenti e dei relativi costi da ammortizzare, presentato nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica, per un periodo comunque non superiore ad anni quindici.

Art. 8: l'articolo 19 quater introduce le norme transitorie per stabilire che la presentazione della SCIA di cui all'articolo 19 bis non è necessaria per gli impianti di acquacoltura in mare in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge e per prevedere che ai procedimenti finalizzati all'esercizio dell'attività di acquacoltura in mare in corso e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano invece le disposizioni di cui all'articolo 19 bis.

Art. 9: apporta modifiche all'articolo 20 della l.r. 66/2005 sulla vigilanza che gli organi competenti devono esercitare anche sull'acquacoltura in mare.

Art. 10: apporta modifiche all'articolo 21 per introdurre la sanzione amministrativa in caso di esercizio dell'attività di acquacoltura in mare senza aver presentato la SCIA e per indicare che la competenza all'applicazione di tale sanzione è del comune.